

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONELLA RUSSO
VIA E. L. PELLEGRINO, n° 111, is. 150 – 98123 MESSINA
Tel. 090.6413038 – Fax 090.6019684
pec: avv.antonellarusso@pec.giuffre.it
e-mail: antonerllarusso@studiolegearusso.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

SEZIONE LAVORO – IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

**Reclamo ex art. 669 – terdecies cpc (con richiesta di autorizzazione della
notifica ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 cpc)**

Della sig.ra PORTO ANNA CARMELA, nata a Catania il 13.04.1970, e
residente in Messina, Via Nazionale n° 76 Q, Briga Marina, C.F.
PRTNCR70D53C351P, elettivamente domiciliata in Messina, Via E. L.
Pellegrino, n° 111, is.150, presso lo studio dell’Avv. **Antonella Russo**, C.F.
RSSNTN69R52F158T, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura
speciale in atti ed anche allegata al presente atto, e che dichiara di voler
ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, 134 e 176 cpc, al
numero di fax 090.6019684, all’indirizzo pec:
avv.antonellarusso@pec.giuffre.it, ovvero all’indirizzo mail:
antonellarusso@studiolegearusso.it; **reclamante,**

CONTRO

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso l’Avvocatura dello Stato
di Venezia, Piazza San Marco, 63 – 30100 Venezia;
Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, in persona del legale rappr.te pro
tempore, domiciliato per legge presso l’Avvocatura dello Stato di Venezia,
Piazza San Marco, 63 – 30100 Venezia; e costituitosi in primo grado tramite
il funzionario dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Verona, dott. Dario Lo
Guarro, (c.f.:LGRDRA77T28F537W), con domicilio eletto per quella fase di
giudizio presso il predetto ufficio in via Caduti del Lavoro n. 3, Verona;



Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del legale rapp.te pro

tempore, con sede in Perugia, Via Carlo Manuali, domiciliato per legge presso

l'Avvocatura dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, 63 – 30100 Venezia;

Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, in persona del legale rapp.te pro

tempore, con sede in Perugia, Via Carlo Manuali, domiciliato per legge presso

l'Avvocatura dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, 63 – 30100 Venezia;

Resistenti

E nei confronti

Di tutti i controinteressati coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto

per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevato numero, si

formula, sin da ora, espressa richiesta di autorizzazione alla notifica del

presente ricorso, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., attraverso la

pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali

PER LA RIFORMA

dell'ordinanza del 07.08.2017, n. cronol. 4564/2017 (resa nel ricorso cautelare

“ante causam” n. 578/2017 RG), pubblicata in data 07.08.2017, comunicata

con pec in pari data, con cui il Tribunale del Lavoro di Verona, in

composizione monocratica, ha rigettato il ricorso ex art. 700 cpc “ante

causam”; e, quindi,

per l'accoglimento della domanda cautelare “ante causam”.

PREMESSO

--In data 30.09.2016, la ricorrente, Porto Anna Carmela, ha depositato presso

il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, il ricorso ex art. 700 c.p.c.,

assumendo:



a- di essere docente con contratto a tempo indeterminato di Scuola Primaria in fascia C, e di aver presentato domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per la Scuola Primaria per l'anno scolastico 2016/2017, indicando le preferenze territoriali, come richiesto nel relativo bando;

b- di essere venuta a conoscenza che l'Ufficio I.A.T. di Verona, in data 29.07.2016 aveva pubblicato la graduatoria della detta procedura, nella quale alla ricorrente era stato attribuito il punteggio di 15 punti, con punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento di ulteriori 6 punti, e, conseguentemente, era stato disposto il trasferimento della stessa nella città di Verona, Ambito 002, Istituto comprensivo di San Giovanni Ilarione.

c- di aver riscontrato delle irregolarità nella gestione della procedura di mobilità legate ad una differenziazione di trattamento rispetto a colleghi con attribuzione inferiori di punteggi, rituale reclamo all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria;

d- in esito al detto reclamo ed alla successiva convocazione delle parti l'Amministrazione resistente proponeva quale tentativo di conciliazione, l'assegnazione alla sede di Mantova, che però veniva rifiutata proprio perché molti colleghi della ricorrente, aventi punteggi identici ed anche inferiori a quello ottenuto dalla stessa, avevano ottenuto l'assegnazione a sedi molto più vicine alla loro residenza e tutti, in ogni caso, da Roma in giù, oppure erano rimasti nella sede della precedente assegnazione.

--Il ricorso prendeva il n. 4725/2016 e veniva chiamato alla udienza del 18.11.2016 davanti al GL di Messina dott. De Rose.



--Nel giudizio si costituiva il MIUR, domiciliato presso l'Ambito Territoriale per la provincia di Messina, che proponeva eccezione preliminare di incompetenza territoriale, eccezione che veniva accolta dal GL di Messina, che con ordinanza del 12.12.2016 dichiarava la propria incompetenza per territorio assegnando alle parti il termine di gg. 90 per riassumere la causa dinnanzi al Tribunale di Verona, ritenuto competente per territorio.

--La sig.ra Porto Anna Carmela, quindi, ha provveduto a riassumere, tempestivamente, presso il Tribunale di Verona, il giudizio cautelare che ha preso il n. 578/2017 RG.

Il Giudice, quindi, ha fissato l'udienza per la data del 27.06.2017.

In tale udienza, costituitosi il Miur, Ufficio scolastico regionale per il Veneto, con memoria difensiva cartacea che contestava le ragioni della ricorrente, dopo la discussione tra le parti e ulteriore deposito documentale della ricorrente, il Giudice del Lavoro di Verona riservava la decisione.

--Con ordinanza 04.08.2017, pubblicata il 07.08.2017 e comunicata telematicamente alle parti in pari data, Giudice del Lavoro di Verona rigettava il ricorso cautelare in riassunzione della odierna reclamante per carenza del requisito del "periculum in mora", non avendo ella "fornito elementi concreti e specifici che consentano di ritenere che l'assegnazione in via cautelare in una sede nell'ambito di Terni [come unica sede per la quale il Ministero non aveva dimostrato la corretta assegnazione di docenti con punteggio inferiore alla ricorrente] consenta maggiori concrete possibilità di ripristinare il rapport con i propri familiari rispetto alla permanenza nella provincia di Verona".



Premesso quanto sopra l'ordinanza di rigetto del cautelare per come motivata

è meritevole di censura e di riforma, per tutti i seguenti

MOTIVI DI RECLAMO

Fumus boni iuris.

VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241

DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE

ARTT 3 e 97 COSTITUZIONE. ERRONEA VALUTAZIONE DELLE

RISULTANZE ISTRUTTORIE. OMESSA, INSUFFICIENTE E

CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE.

Va intanto premesso che, come già dedotto nel ricorso originario, al quale si

rimanda per ragioni di sinteticità, e come risulta dai documenti allegati ad

esso e che qui si ricordano, con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato

dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, è stata disciplinata la

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico

2016/2017, sulla base del C.C.N.L. del 08.04.2016.

In virtù di detta ordinanza, le operazioni di mobilità sarebbero dovute

avvenire seguendo l'ordine di posizione dei docenti in graduatoria

determinato dal punteggio loro riconosciuto, ed a seconda della fase di

mobilità in cui gli stessi venivano inseriti.

Alla ricorrente veniva quindi assegnato un ambito sito in una regione

(VENETO) molto distante da quella di residenza (Sicilia), e dagli altri ambiti

indicati prioritariamente tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità,

come si è ampiamente evidenziato nel ricorso introduttivo, che anche qui deve

intendersi riportato e trascritto.



La graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR non riporta le eventuali precedenza previste dal CCNI art. 13, né viene specificata la Fase della Mobilità per la quale si è partecipato.

Si evidenziava nel ricorso cautelare che colleghi della ricorrente, pur avendo un punteggio inferiore a quello della stessa, erano stati assegnati ad ambiti indicati dalla medesima. Si specificava dettagliatamente, sul punto, che altre colleghe che, come la ricorrente, erano nell'anno precedente assegnate alla sede di Perugia ed avevano presentato domanda di mobilità, pur avendo ottenuto l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello attribuito alla stessa, o sono poi rimaste nella stessa sede di Perugia o hanno ottenuto l'avvicinamento alla loro sede di residenza.

A mero titolo esemplificativo, si riportavano in ricorso i nominativi dei docenti, con i relativi punteggi ottenuti nella graduatoria della detta procedura di mobilità, che, assegnati nell'anno precedente presso la stessa sede della ricorrente, ovvero la sede di Perugia, avevano ottenuto la conferma della detta sede, pur avendo ottenuto un punteggio inferiore alla docente Porto:

- Giordano E., punti 0;- Diotavelli B., punti 0; Andricciol S., punti 3; - Trimarchi, punti 5; - Santagata G., punti 6; - Loprete, punti 9; - Salmeri, punti 9; - Fioriti S., punti 9; -Gabboni Lilia, punti 9; - Carullo A., punti 10; - Taschini, punti 10; - Marini V., punti 11; - Giuffré Caterina, punti 12; - Mariannunziata, punti 12; - Bubba A., punti 12; - Chioccarelli, punti 12; - Dragotta E., punti 12; - Togni, punti 12; - Tarsitano, punti 12; - Mattei, punti 12; - Nuti, punti 12; - Salmeri G., punti 12; - De Nigris Pia, punti 12; - Tredici Elena, punti 12; - Pasqui L., punti 13; - Maestri D., punti 13; - Maria, punti



13; - Luciani, punti 13; - Ambrosi, punti 14; - Calderini M., punti 14; -

Trasciatti, punti 14; - Rita C., punti 15; - Sanfelice, punti 15.

Trattasi tutti di colleghi residenti anagraficamente in Sicilia, e molti di essi provenienti da Catania, Trapani, e dalla stessa provincia di Messina (Barcellona P.G., Alì Terme, e paesi vicini).

Inoltre, altre due colleghe, che nel precedente anno scolastico erano state assegnate alla sede di Perugia, come l'esponente, ed entrambe residente anagraficamente a Napoli, avevano ottenuto il seguente risultato: Mozillo Francesca, con punti 16, ha ottenuto l'assegnazione per l'anno scolastico 2016/2017 a Roma; Iodice Maria Saveria, con punti 8, ha ottenuto l'assegnazione per l'anno scolastico 2016/2017 a Terni.

A tal proposito controparte, costituitasi in giudizio, si è limitata a tentare di spiegare quello che doveva essere, almeno nelle intenzioni, il funzionamento dell'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità dei docenti 2016/2017 ma che, tuttavia, non ha funzionato correttamente, come si evince da tutti i precedenti giurisprudenziali già citati e che qui in appresso si citeranno, a conferma dell'incontestabile asserzione che gli errori commessi a tal proposito dal MIUR sono incontestabili ed universalmente ormai riconosciuti.

Inoltre dagli atti di controparte non si evince la fase di assunzione dei colleghi della ricorrente, per cui non è possibile verificare in concreto la veridicità di quanto dalla stessa affermato.

Peraltro quelli indicati nel ricorso sono, come già detto, colleghi della ricorrente indicati a caso e solo a titolo esemplificativo, non potendo indicarli tutti per evidenti ragioni di sinteticità.



A ciò si aggiunga che, comunque, il Giudice del Lavoro di Verona ha ritenuto fondato il ricorso della sig.ra Porto Anna Carmela, rigettandolo solo per asserita insussistenza del requisito del periculum in mora.

Invero dalla lettura dell'impugnata ordinanza emerge letteralmente che , *“per quanto riguarda i nominativi indicati dalla parte ricorrente, il MIUR si è limitato ad allegare che l'assegnazione dei docenti con punteggio inferiore è avvenuta sulla base dell'ordine di preferenze espressa da tali candidati nelle proprie domande, avendo questi ultimi indicato gli ambiti a cui sono stati poi effettivamente assegnati in una posizione più favorevole rispetto alla ricorrente. **L'argomento sulla prevalenza delle preferenze territoriali sui punteggi assoluti deve essere disattesa alla luce di quanto sopra riportato in ordine all'interpretazione della normativa vigente, ritenuta preferibile da parte di questo Tribunale. Si deve quindi ritenere che l'unico ambito territoriale per il quale il Ministero non ha dimostrato la corretta assegnazione di docenti con punteggio inferiore è quello della provincia di Terni”.***

A tale convincimento il Giudice del Lavoro di prime cure perviene dopo aver riportato nella parte motiva dell'ordinanza lunghissimi brani dell'ordinanza del Tribunale di Verona, in sede di reclamo, vertente su identiche questioni trattate nell'odierno giudizio, ordinanza emessa in data 07.03.2017, rg n. 2432/2016. In tale ordinanza il Tribunale di Verona accerta che: *“E' pacifico che la reclamata si sia vista in concreto scavalcare – e per diversi ambiti territoriali – da altri docenti, privi di titolo di precedenza e con punteggi inferiori al suo. Né può ammettersi che l'Amministrazione si trincerò dietro*



l'algoritmo algebrico del programma informatico che ha guidato le assegnazioni dei diversi ambiti territoriali: il programma doveva, difatti, tradurre in termini matematici i criteri e le priorità dettate dalle previsioni di legge e da quelle della contrattazione collettiva di settore. Ciò comporta la "totale inaccogliabilità della pretesa dell'Amministrazione reclamante di redigere una unitaria graduatoria "di preferenza", dovendosi invece inevitabilmente procedere a stilare una graduatoria in base al punteggio assegnato a ciascun docente per ogni ambito territoriale indicato nelle preferenze.."

Il Tribunale di Verona, in sintesi, nell'ordinanza presa ad esempio dall'odierno Giudice di prime cure, ha stabilito la violazione da parte dell'Amministrazione dell'art. 1 comma 108 della legge 107/2005, nonché l'art. 6 CCNI mobilità scuola dell'08.04.2015 e dell'O.M. 241/2016.

Tali violazioni già accertate pacificamente dall'Ill.mo Tribunale di Verona nel procedimento simile all'odierno, non potranno che essere riscontrate anche nel presente giudizio con tutte le conseguenze di legge.

Precedenti giurisprudenziali.

Ad integrazione dei precedenti giurisprudenziali già indicati nel ricorso introduttivo, che si devono anche qui considerare riportati, e pur in presenza della superiore ordinanza del Tribunale di Verona in composizione collegiale, che il Giudice di primo grado nel presente giudizio ha posto a fondamento della sua ordinanza, pur considerando pacifici i principi di violazione di legge e di contrattazione collettiva dinanzi evidenziati, si desidera per completezza espositiva citare altri precedenti nelle more maturati.



Il Tribunale di Torino, con l'ordinanza emessa il 20/10/2016, ha

affermato che: *“ deve in conclusione ritenersi che il Ministero, non valutando la posizione della ricorrente per l'assegnazione delle sedi negli ambiti da lei richiesti, abbia disatteso il criterio dettato dal c.c.n.l., che, come si è detto, imponeva il rispetto dell'ordine di preferenza indicato dai partecipanti tra tutti gli ambiti territoriali”*.

Inoltre allo stesso modo **il Tribunale di La Spezia, con l'ordinanza emessa il 28/09/2016** ha ritenuto fondata la censura circa l'erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto in considerazione dei risultati contraddittori seguiti all'applicazione dell'algoritmo, i cui criteri non sono mai stati esplicitati.

Si cita anche **l'ordinanza n. 28744 del 16/09/2016, emessa dal Tribunale di Trani** che ha dichiarato illegittima l'assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate nella domanda di mobilità per palese violazione del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Nella specie inoltre il Tribunale di Trani ha messo l'accento sul fatto che il Ministero non era stato in grado di spiegare (come nel caso ora in esame) i criteri utilizzati per l'assegnazione della sede distante rispetto alle preferenze espresse dalla ricorrente e che tale disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, co. 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola dell'8.04.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, nonché dell'art. 28,



co. 1, DPR n. 487/1994.

A quanto sopra si aggiunga anche che in giurisprudenza si è andato affermando ormai in modo pacifico che: **il Giudice riassegna la docente anche presso un Ambito che la docente non aveva indicato nella domanda di mobilità.** A tal riguardo si cita **il Tribunale di Pavia, nella persona della dott.ssa Ferrari, che con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del dicembre 2016,** ha accolto le istanze tutte di una docente, riassegnandola presso un Ambito che seppure non indicato, risultava essere prossimo (secondo la tabella di vicinarietà di cui all'O.M.), a quelli indicati, per cui, la docente è potuta rientrare presso un luogo di lavoro il più vicino possibile alla propria famiglia, richiesta formulata ma rigettata anche nel presente giudizio, sulla base dell'erroneo convincimento del Giudice di primo grado che l'odierna reclamante non poteva essere riassegnata presso un ambito non indicato nella domanda di mobilità.

Il Tribunale di Messina, per le mobilità 2016 e 2017 ha recentemente statuito che è il criterio del merito e del punteggio a dover essere decisivo. Il Miur, invece, si era difeso in giudizio asserendo che era possibile graduare i docenti non in base al punteggio assoluto ma in ragione delle loro scelte. Si è così compreso il motivo per cui soggetti con punteggi più bassi abbiano ottenuto sedi migliori di altri, come nel caso che ci occupa: il MIUR e gli Uffici hanno usato parametri meramente legati alle opzioni di scelta e non al merito.

Il Tribunale di Messina ha così stigmatizzato duramente tale scelta chiarendo che *"dall'esame della documentazione in atti risulta che sebbene la ricorrente appartenesse alla fase B sono stati assegnati presso l'ambito Sicilia 0016 -*



Ambito indicato dalla ricorrente quale prima preferenza - docenti con un punteggio inferiore a quello riconosciuto alla ricorrente ed appartenenti alla fase C e quindi successiva a quella della ricorrente. Ne consegue che non avendo parte resistente nè allegato nè fornito prova alcuna che i posti assegnati alle docenti appartenenti alla fase C si siano creati solo in seguito alla conclusione della fase B, deve ritenersi illegittimo il mancato trasferimento della ricorrente presso l'ambito richiesto” (Tribunale di Messina, 7 agosto 2017, GDL Dott.ssa Bellino).

Alla luce dei precedenti giurisprudenziali sopra citati, emerge palesemente, oltre la violazione delle norme sopra indicate da parte del Ministero resistente, anche una chiara **violazione del disposto di cui all’art. 3 della Costituzione.**

Ed invero, tutti i docenti partecipanti alla indetta procedura di mobilità avrebbero dovuto concorrere all’assegnazione delle sedi secondo l’unico criterio del punteggio attribuito; tanto per rispettare i principi di equità e giustizia, che animano il funzionamento della Pubblica Amministrazione anche nell’assegnazione delle sedi.

Per i medesimi motivi, si è recentemente pronunciato **il Tribunale del Lavoro di Salerno**, che nell’ordinanza di accoglimento del proposto ricorso di urgenza ha, così statuito: *“la presente domanda cautelare è meritevole di accoglimento sussistendo sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. In ordine al fumus, appare evidente che la ricorrente, nelle medesime condizioni di altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l’insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno*



degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese assegnati alle controinteressate, con punteggio inferiore”.

Nulla di più e nulla di diverso da quanto è avvenuto, purtroppo, anche nel caso che ci occupa!

Ad analoghe conclusioni, inoltre, è giunto, recentemente anche **il Tribunale del Lavoro di Trani**, ove il G.L. adito ha riconosciuto la palese violazione del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, basato sul merito riconducibile al punteggio che è stato attribuito all'insegnante durante la fase dei trasferimenti e, conseguentemente, ha emesso un'ordinanza di accoglimento del proposto ricorso di urgenza, condannando l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia a collocare la docente nella corretta sede, ovviamente differente da quella alla stessa assegnata dall'algoritmo del MIUR.

A ciò si aggiunga quanto già evidenziato in primo grado, vale a dire che il MIUR, relativamente al detto bando di mobilità, aveva elaborato le “tabelle di vicinanza”, secondo le quali, laddove il candidato non avesse espresso tutti gli ambiti nazionale, come nel caso di specie, il sistema (ovvero l'algoritmo di cui sopra), avrebbe cercato di accontentare le preferenze tenendo conto di dette tabelle.

Ebbene, anche alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta davvero difficile immaginare che, partendo dalla Provincia di Messina, alla docente Porto non sia stato possibile attribuire una sede più vicina alla sua residenza o, quantomeno, confermare la sede in cui era stata assegnata nell'annualità



scolastica precedente!

Ed invero, vale ancora rilevare come la ricorrente sia stata trasferita a quasi

1.200,00 Km dalla propria sede di residenza e a quasi 380 Km dalla

precedente sede di assegnazione, ancora una volta in aperta violazione ai

principi normativi dettati in materia.

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, viene normativamente previsto che il

docente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di precedente

assegnazione.

Nel caso che ci occupa, dunque, tale disposto è stato, ampiamente, violato con

evidenti gravi ripercussioni sulla ricorrente!

Ed invero, la conferma dell'assegnazione ad una sede lavorativa collocata a

quasi 1.200,00 Km dalla propria sede di residenza, come già detto e come

meglio si dirà in appresso, peraltro, presso un Istituto Scolastico raggiungibile

con estrema difficoltà con i comuni mezzi di trasporto pubblici,

comporterebbe per la ricorrente un vero e proprio stravolgimento della sua

vita, professionale e personale, nonché del suo intero nucleo familiare.

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

In conclusione, sul requisito della fondatezza della domanda, non ci si può

esimere dall'osservare come il provvedimento con il quale l'amministrazione

scolastica ha assegnato l'istante ad una sede indicata nella domanda di

trasferimento, dopo molte altre, e ha rigettato la richiesta di trasferimento su

un posto maggiormente preferito dalla docente, sia a dir poco **carente di**

motivazione.



Difatti, l'amministrazione si è limitata ad assegnare la ricorrente ad un ambito territoriale evidentemente distante, senza alcuna motivazione, né di carattere generale (sul metodo utilizzato, che a tutt'oggi rimane un vero *atto di fede*, né particolare, cioè con specifico riferimento alla posizione della ricorrente).
(V. al riguardo Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011).

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È infatti perfino superfluo rammentare che, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479).

Si noti inoltre l'evidente violazione di Legge contenuta nella nota inviata all'istante, con la quale l'amministrazione ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, **del tutto priva di alcuna motivazione!**

In altre parole il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi totalmente delle "*procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero*", ribaltando diametralmente l'intenzione del Legislatore consacrata nell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

L'amministrazione infatti, tenta di sottrarsi a siffatto obbligo utilizzando una mera clausola di stile: rendendosi cioè disponibile a soddisfare "*eventuali*



richieste di chiarimento” presso “gli uffici amministrativi competenti”, con ciò svuotando completamente il contenuto della norma in oggetto.

L’Amministrazione resistente non ha adempiuto all’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede deteriore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Sul punto è certamente illuminante l’insegnamento del **Consiglio di Stato** che, con un apprezzabile buon senso, nell’evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, “*...nell’ottica sostanziale sull’azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell’azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella nella valutazione dei presupposti del provvedimento*”. (cfr. *Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n.5257*).

Orbene, proprio muovendo dalla considerazione che i diritti della ricorrente sono stati indubbiamente compromessi a causa della scellerata procedura di mobilità i cui esiti sono stati aggravati dalla omessa motivazione, il presente ricorso pur provando con assoluta certezza la fondatezza del diritto vantato dalla docente, contiene argomentazioni inerenti circostanze che si è ipotizzato essere alla base del grave danno cagionato dalla p.a. ai danni della ricorrente.

Fermo restando quindi il difetto di motivazione e l’invalidità dell’atto



impugnato, ci si riserva di fornire ulteriori argomentazioni che si riterranno utili a seguito delle difese di controparte.

Alla luce di quanto sin qui argomentato, si coglie, dunque, a piene mani la fondatezza delle domande avanzate nel presente ricorso.

Periculum in mora.

Mentre il Giudice del Lavoro di Verona ha sostanzialmente, anche se in parte, accolto la domanda della ricorrente, ritenendo che quanto meno risulta ampiamente provato il fumus boni iuris, vale a dire che la stessa andava assegnata quanto meno ad un ambito territoriale della provincia di Terni, al quale sono immotivatamente stati assegnati colleghi con punteggio inferiore, pur trattandosi di un ambito che la ricorrente aveva anche scelto tra le sue preferenze, lo stesso ha ritenuto non sussistente il requisito del “periculum in mora”.

Ebbene, tale parte dell’ordinanza lascia davvero straniati per più di un motivo.

Nell’impugnata ordinanza vi è scritto letteralmente che: *“la ricorrente non ha fornito elementi concreti e specifici che consentano di ritenere che l’assegnazione in via cautelare in una sede nell’ambito di Terni consenta maggiori concrete possibilità di ripristinare il rapporto con i propri familiari rispetto alla permanenza nella provincia di Verona”*.

Ebbene, questa incredibile considerazione, va censurata decisamente sotto più di un profilo.

Nel ricorso introduttivo al giudizio si erano elencati rigorosamente, e si era anche fornita la relativa prova documentale, i motivi più che validi che



legittimavano il ricorso alla procedura cautelare: l'urgenza di un provvedimento di sospensione dell'ordine di trasferimento in provincia di Verona prima dell'inizio dell'imminente anno scolastico; la presenza di un figlio di soli 10 anni, con disagi di natura psicologica, causati proprio dalla lontananza dalla madre, che già il minore ha dovuto subire lo scorso anno, nonostante la ricorrente fosse tornata in città in ogni occasione possibile.

In particolare si è dimostrato che il figlio Venuti Giuseppe è risultato affetto da: “disturbi del comportamento ed obesità grave”, così come certificato dal dott. Giuseppe Scimone, nell'allegata documentazione medica.

Si è dimostrato che la ricorrente, inoltre, presta assistenza alla anziana madre, Visalli Caterina, ed alla anziana zia Visalli Francesca, entrambe conviventi con la stessa, le quali sono portatrici di gravi patologie invalidanti, e si è prodotta la relativa documentazione ospedaliera.

Si è evidenziato che la ricorrente potrebbe vedere i familiari solo nelle festività natalizie, pasquali ed estive, non avendo, per disposizioni contrattuali, diritto a ferie e non avendo la possibilità di raggiungere la città di Messina nei fine settimana in quanto la lontanissima sede di destinazione non è facilmente raggiungibile dai comuni mezzi di locomozione. Si è precisato che il paese di San Giovanni Ilarione.

Ma alla luce del non condivisibile ragionamento del Giudice di primo grado, occorre aggiungere anche le seguenti considerazioni:

a-dalla città di Verona al paese di S. Giovanni Ilarione si arriva in ulteriori 3 ore di viaggio.



b-il marito della ricorrente è macellaio presso un supermercato di Messina, e la tipologia di suo lavoro presso una ditta privata non è suscettibile di trasferimento al nord Italia.

c-la ricorrente è figlia unica, e quindi si occupa da sola, oltre che dell'anziana e malata madre, e della zia che vive con la famiglia, anche del bambino, che quest'anno frequenterà la seconda media, e che già lo scorso anno ha ottenuto risultati scolastici non molto soddisfacenti, certamente soprattutto a causa della mancanza della mamma.

d-la ricorrente soffre di una forma di depressione, conseguenza della depressione post partum; anche per tale motivo soffre di stati di panico e di paura di volare; la stessa infatti non ha mai preso un aereo in tutta la sua vita.

Significa che per raggiungere Verona e viceversa, ed arrivare al paese di destinazione, distante dal capoluogo altre 3 ore di viaggio, la ricorrente dovrebbe impiegare ogni volta almeno 20 ore di viaggio!

Ma non solo: nel paesino di San Giovanni Ilarione non vi sono hotel, né pensioni, né camere in affitto, ma soltanto la possibilità di affittare una abitazione. Tale circostanza, però, è oltremodo gravosa, visto che non la ricorrente non potrebbe nemmeno dividere il costo dell'affitto con altri colleghi. Anche sotto il profilo del costo della permanenza nel paese di destinazione, si evidenzia la illegittimità del provvedimento amministrativo, atteso che lo stipendio mensile servirebbe malamente solo per vivere in Veneto, per l'affitto di una abitazione, e per i rari spostamenti in Sicilia.

-quando la ricorrente insegnava presso l'ambito di Perugia, utilizzava i pullman della società Baltour, che viaggiano tra Catania ed il capoluogo



umbro. Viaggiando di notte, e spendendo solo circa 80 euro andata e ritorno,

nello scorso anno scolastico, viaggiando 10 ore di notte, è riuscita a garantire

la sua presenza in famiglia ogni 15 gg. Cosa impossibile in caso di conferma

del trasferimento in provincia di Verona!

Pertanto, l'ulteriore protrarsi di tale situazione, causerà, all'evidenza, un serissimo e non riparabile nocumento alla ricorrente ed al nucleo familiare della stessa.

Peraltro, il Giudice di primo grado ha ritenuto che la ricorrente non ha fornito elementi concreti che potessero provare che una assegnazione nell'ambito di Terni fosse più agevole per mantenere il contatto con la famiglia.

Ebbene: da un lato, se tale convincimento non fosse viziato da erronea e fuorviante motivazione, ne deriverebbe che nel ricorso introduttivo la ricorrente, come ogni altro ricorrente, avrebbe dovuto preventivamente provare un minore disagio di ogni singola città a cui avrebbe potuto essere assegnata rispetto alla città di Verona; quindi avrebbe dovuto provare i vantaggi di Catania, di Cosenza, di Napoli, della stessa Terni, ecc. ecc., rispetto a Verona, e così via, rapportando altre decine e decine di preferenze rispetto all'ambito veneto. Prova certamente non fornibile con atti concreti, ma solo raggiungibile attraverso l'esercizio pratico del buon senso.

Invero: se già l'assegnazione di Perugia nell'anno scolastico precedente aveva causato dei disagi alla reclamante, ma nonostante ciò, in via subordinata si era chiesto la conferma di tale assegnazione, è di elementare evidenza che i disagi sarebbero da considerare quanto meno raddoppiati in raffronto ad una assegnazione lontana dalla residenza di ulteriori 530 km rispetto alla stessa



città umbra. Non ha considerato il Giudice di primo grado che se già era oneroso e lesivo un trasferimento in centro Italia, un ulteriore trasferimento in un paesino distante 3 km da Verona, sarebbe stato oggettivamente, ex se, molto più oneroso? Cosa avrebbe dovuto o potuto provare la ricorrente al riguardo?

E' chiaro, a parere della reclamante, che l'ordinanza impugnata, che riconosce la fondatezza del fumus boni iuris ma non quella del periculum in mora, per come argomentata dal giudice di primo grado, vada senz'altro riformata. Ciò anche alla luce dell'ulteriore elemento di valutazione offerto in sede di discussione d'udienza, che anche **per l'anno scolastico 2017/2018 la ricorrente non ha ottenuto le chieste assegnazioni, giusto rigetto della sua domanda di mobilità comunicato dal Ministero dell'Istruzione con email di pochi giorni antecedenti l'udienza del 26.06.2017, e che è stata prodotta telematicamente, ed anche in formato cartaceo in udienza.**

Ciò ad ulteriore conferma della grave circostanza per la quale, qualora il presente reclamo non fosse malauguratamente accolto, la ricorrente non avrebbe altri strumenti almeno per i prossimi due anni di avvicinarsi al suo nucleo familiare, se non quello delle volontarie dimissioni dal lavoro!
Anche sotto tale profilo il requisito del periculum in mora si considera ampiamente soddisfatto.

Il Tribunale di Bari, già in precedenza, con ordinanza del 11 dicembre 2008, in un caso analogo aveva ritenuto che sussistono senz'altro i requisiti dell'invocata tutela cautelare, in caso di *“illegittima sottrazione della cattedra ad un insegnante quale fatto idoneo a procurare a quest'ultimo un*



pregiudizio imminente ed irreparabile, laddove il ricorrente è costretto a recarsi in sede disagiata, a chilometri di distanza dalla propria abitazione, non collegata con mezzi pubblici, con difficoltà evidenti logistiche ed economiche, con ripercussioni sui rapporti familiari, essendo obbligato a prendere ogni giorno la propria autovettura, con i relativi rischi”.

Nel caso che ci occupa, le difficoltà di spostamento della reclamante sono notevolmente più gravi.

Tale situazione di estrema oggettiva difficoltà incide direttamente sui diritti inerenti alla persona e certamente di natura non patrimoniale, in particolare il diritto ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa, che trova il proprio fondamento costituzionale nell’art. 36 Cost.

In più, la ricorrente, qualora il presente reclamo non venisse malauguratamente accolto, non potrebbe trascorrere più tempo con la propria famiglia, venendo meno al suo diritto - dovere irrinunciabile di educare i figli, riveniente direttamente dall’art. 30 della Carta Costituzionale.

Infine, esiste di certo il concreto pericolo che il tempo necessario a far valere il diritto per il tramite delle vie ordinarie possa determinare, ove la condotta illegittima venga perpetuata (e non se ne può dubitare), un pregiudizio irreparabile non risarcibile per equivalente.

Alla luce di quanto sin qui argomentato e della documentazione allegata al presente ricorso, emergono, quindi, le prove sufficienti a fondare e documentare l’esistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora.

La sussistenza dei suddetti entrambi requisiti giustifica, certamente,



l'instaurazione del presente procedimento cautelare, e la riforma dell'ordinanza di rigetto impugnata.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la sig.ra PORTO ANNA CARMELA, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata

PROPONE RECLAMO

AFFINCHE' L'ECC.MO TRIBUNALE DI VERONA

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE VOGLIA:

Contrariis reiectis:

-Preliminarmente disporre l'acquisizione del fascicolo n. 578/2017 R.G., relativo al provvedimento oggetto del presente reclamo;

-Sempre preliminarmente ed in via cautelare ed urgente, in accoglimento del presente reclamo, e riformando il decreto impugnato, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi che lo impediscono, sussistendo anche il danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto / Ambito Territoriale di Verona – e quindi nell'I.C. di S. Giovanni Ilarione (VR) - assegnando anche temporaneamente e con riserva la sig.ra Porto Anna Carmela presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia / Ambito Territoriale della Provincia di Messina (nell'ambito Sicilia 0015, e/o negli altri ambiti prescelti), o, in via ulteriormente subordinata, in altra scuola rientrante in altro ambito e provincia siciliani, o calabresi, o in ogni caso secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, seguendo le tabelle di vicinorietà rispetto agli



ambiti della provincia di Messina; o, in via ancor più subordinata, assegnare

in via urgente e cautelare la ricorrente presso l'ambito territoriale di Terni,

come suggerito e riconosciuto conforme a legge dal Giudice di primo grado;

e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a

tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel

merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione

all'emanando chiesto provvedimento cautelare; e, nelle more, in ogni caso,

sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai

suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto / Ambito

Territoriale di Verona;

- **Nel merito**, in riforma integrale del provvedimento reclamato, accogliere il

reclamo con qualsiasi statuizione e per l'effetto accogliere le domande svolte

nel ricorso cautelare "ante causam" e, quindi:

1) **In ordine al "fumus boni iuris"**, ritenere e dichiarare l'illegittimità

ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero

convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il rifacimento di tali

operazioni e/o disapplicandone gli effetti se non altro nei confronti della

ricorrente al fine di tenere conto dell'esatto punteggio della stessa e di

inserirla nella giusta posizione in graduatoria; e disponendo - anche previa

disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in

quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n.

107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge

n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della sig.ra Porto Anna Carmela

all'assegnazione della sede definitiva, innanzitutto, nell'Ambito Territoriale



della Provincia di Messina, così come anche richiesto con la domanda di mobilità come prima scelta, e/o, comunque nell'ordine indicato nella medesima domanda di mobilità in base ai posti disponibili e senza discriminazione alcuna nel rispetto del punteggio riportato in graduatoria e dei criteri di vicinorietà; ordinando quindi a parte resistente di provvedere a tale trasferimento;

2) In via subordinata rispetto alle domande di cui al superiore punto 1), disporre il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito territoriale di Terni, presso il quale la ricorrente avrebbe già dovuto essere trasferita, rispetto a Verona, giuste argomentazioni dell'ordinanza del Giudice di primo grado che si intendono qui riportate e trascritte;

3) Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi, quali conseguenza immediata e diretta del mancato trasferimento della stessa;

4) Condannare parte resistente al pagamento di tali danni, oltre accessori di legge;

5) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, a favore del sottoscritto procuratore distratta rio che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.

6) In via istruttoria ordinare a tal fine agli enti convenuti, ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione in giudizio dell'algoritmo e dei criteri adottati nelle operazioni di mobilità straordinaria 2016/2017 riguardanti la scuola primaria, finora mai resi pubblici;

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.



Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile, che ricade in materia di lavoro e che si tratta di un giudizio di reclamo e che il contributo dovuto è dovuto in misura fissa in € 73,50.

Si produce: - ordinanza reclamata; - ricorso per riassunzione introduttivo del giudizio davanti al Tribunale del Lavoro di Verona; - memoria difensiva del MIUR; fascicolo di produzione del giudizio ex art. 700 cpc, davanti al Tribunale di Verona; contributo unificato; procura alle liti.

Istanza per la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della sig.ra Porto Anna Carmela, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Russo, giusta procura in atti,

Premesso

- Che il presente atto di reclamo ha per oggetto la modifica dell'ordinanza del 04.08.2017, pubblicata il 07.08.2017 e comunicata telematicamente alle parti in pari data, con la quale il Giudice del Lavoro di Verona rigettava il ricorso cautelare in riassunzione della odierna reclamante per carenza del requisito del "periculum in mora, e conseguentemente l'accertamento dell'erroneità dell'individuazione della sede assegnata alla docente Porto Anna Carmela nella procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per la Scuola Primaria per l'anno scolastico 2016/2017, e, per l'effetto, l'accertamento del diritto della reclamante ad ottenere l'assegnazione della sede definitiva in uno degli ambiti della Provincia di Messina, ovvero in altro ambito individuato secondo le tabelle di vicinanza o, quantomeno, presso la sede in cui la ricorrente era stata assegnata nell'annualità scolastica precedente ovvero la sede di Perugia.



- Che tale reclamo, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, così come è avvenuto per i precedente ricorso ex art. 700 cpc, deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ovvero a tutti i docenti interessati alla procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per la Scuola Primaria per l'anno scolastico 2016/2017 al fine dell'assegnazione della sede definitiva appartenenti a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali D'Italia.

- Che la notifica del reclamo nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di contro interessati residenti in tutti i Comuni italiani, nonché la mancata indicazione degli estremi dei loro indirizzi, e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per la reclamante attese le ragioni di urgenza sottese al reclamo.

Tutto ciò premesso, la reclamante, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che l'On. Tribunale adito, in composizione collegiale, voglia autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc (derogando dalle formalità previste per la notifica per pubblici proclami dall'art. 150 cpc), nel modo meno oneroso e più tempestivo possibile, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, e/o, comunque, nei modi e termini ritenuti più opportuni.

Messina 22.08.2017

Avv. Antonella Russo

